

REGOLAMENTO DI TIROCINIO

SFP UNIMORE

Approvato dal Consiglio di CdL MCU SFP

IN DATA

Il presente Regolamento considera come normativa di riferimento:

- DM 249/2010 e direttive del DM 93 del 30 Novembre 2012.

- Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (classe LM 85bis)

(https://www.unimore.it/azREG/DES_LM85bis_FormazionePrimaria.pdf)

- Linee Guida sul Tirocinio approvate dal Senato Accademico il 18/11/2021

(<https://www.unimore.it/azREG/RegolamentoTirocini2021.pdf>)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Come disciplinato dal DM 249/2010 *"il Corso di Laurea magistrale prevede, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria"*.

Il seguente Regolamento riguarda le attività programmate per il tirocinio diretto e indiretto nell'ambito del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

OBIETTIVI FORMATIVI DEL TIROCINIO

Il tirocinio è una parte centrale del percorso formativo dello studente all'interno del curriculum del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. Esso permette il ripensamento critico delle conoscenze e competenze sviluppate nei corsi e nei laboratori e costituisce un'occasione di apprendimento situato della professionalità docente. Il percorso di riflessione e integrazione avviene attraverso la supervisione di tutor universitari (TU) e tutor scolastici (TS) che condividono il progetto formativo dello studente.

Il tirocinio offre allo studente la possibilità di:

- conoscere il contesto scuola nella sua varietà e complessità;
- maturare consapevolezza professionale relativa alle specificità delle scuole dell'infanzia e primaria;
- sperimentare la capacità di tradurre operativamente le conoscenze acquisite e di riflettere sulle proprie azioni;
- partecipare a diverse forme di didattica, nonché a tutte le pratiche collegiali che possono essere aperte agli studenti;
- supportare il team docente nelle azioni funzionali alla progettazione, conduzione e documentazione di attività didattiche ed educative;

- progettare percorsi educativi e didattici, riflettendo sull'interazione tra la dimensione organizzativa e quella didattica;
- progettare e proporre attività formative significative e adeguate al livello scolastico, l'età e la cultura di appartenenza dei bambini;
- sviluppare e sperimentare strumenti per l'osservazione e la riflessione critica dei processi di apprendimento e insegnamento;
- confrontarsi con varie figure professionali.

Il tirocinio è un'occasione formativa centrale per lo studente, ma anche un'opportunità di scambio tra Università e Istituzioni scolastiche che possono, a partire dal tirocinio, contribuire e collaborare alla costruzione di un profilo del docente che corrisponda alle richieste del territorio e alle esigenze attuali.

ARTICOLO 1

(ARTICOLAZIONE DEL TIROCINIO)

1.1 Il Corso di Studi distingue, per ogni annualità, la realizzazione delle attività di tirocinio in *indirette* (attività di formazione, progettazione e riflessione svolte presso l'Università) e *dirette* (da realizzarsi nelle scuole ospitanti, equamente suddivise tra scuola dell'infanzia e primaria in due moduli), che devono essere svolte in presenza, per complessive 600 ore, pari a 24 crediti formativi universitari (CFU).

1.2 Il tirocinio si svolge in rigoroso ordine di annualità: le attività di tirocinio hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo un aumento progressivo dell'impegno richiesto e del numero dei relativi CFU. La possibilità di effettuare due annualità di tirocinio nello stesso anno è considerata eccezionale (vedi art. 2), concessa solo per comprovati motivi e dopo che il TU ne ha valutato gli effetti formativi. La ripartizione delle ore di tirocinio nelle quattro annualità è la seguente:

Annualità	CFU	Tirocinio Indiretto	Tirocinio Diretto	Ore totale
Tirocinio del 2° anno (T2)	3	39	18 ore alla scuola dell'infanzia 18 ore alla scuola primaria	75
Tirocinio del 3° anno (T3)	5	25	50 ore alla scuola dell'infanzia 50 ore alla scuola primaria	125
Tirocinio del 4° anno (T4)	7	25	75 ore alla scuola dell'infanzia 75 ore alla scuola primaria <i>Oppure</i> 150 ore in un solo ordine di scuola	175
Tirocinio del 5° anno (T5)	9	25	75 ore alla scuola dell'infanzia 75 ore alla scuola primaria <i>Oppure</i> 150 ore in un solo ordine di scuola <i>a completamento della scelta effettuata nel 4° anno</i> 50 ore per attività legate al collegamento del tirocinio alla tesi o per altre attività disciplinate dal regolamento di ateneo	225

1.3 Gli studenti possono accedere al tirocinio successivo solo dopo aver concluso quello previsto per l'annualità precedente e avere ricevuto valutazione positiva da parte del TU, verbalizzata in Esse3.

1.4 L'articolazione dell'Offerta formativa viene aggiornata ogni anno, sulla base di quanto emerge dal monitoraggio delle attività di Tirocinio. Dopo l'approvazione, l'Offerta Formativa di ogni annualità è pubblicata in Moodle e consegnata alle scuole accoglienti.

ARTICOLO 2

(ACCORPAMENTO E ANTICIPO DI ANNUALITÀ)

2.1 Gli studenti possono effettuare, in tutto o in parte, due annualità di tirocinio solo se autorizzati dal TU e in presenza di seri e comprovati motivi, quali, ad esempio: gravidanza, motivi di salute, soggiorno all'estero, ritardi nella convalida di crediti.

2.2 La richiesta va inoltrata in forma scritta al proprio TU che valuta la situazione collegialmente nel Gruppo di coordinamento tirocinio (GT).

2.3 Qualora sussistano le condizioni necessarie per l'accorpamento di due tirocini, tale operazione è possibile per:

1. l'intero tirocinio del 2° e 3° anno (T2/T3)
2. l'intero tirocinio del 3° anno e il solo modulo libero del 4° anno
3. l'intero tirocinio del 4° anno e il solo modulo libero del 5° anno
4. il recupero dell'intero tirocinio del 4° anno e del 5° anno (solo per studenti del V anno in prossimità di laurea e/o fuori corso).

Si ribadisce che la possibilità di effettuare due annualità di tirocinio nello stesso anno è considerata eccezionale; tuttavia, eventuali deroghe possono essere valutate in GT.

2.4 Gli anticipi che riguardano il tirocinio del V anno, per gli studenti che si laureano al IV anno, sono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Corso di Studi.

ARTICOLO 3

(CONDIZIONI GENERALI DI FREQUENZA)

3.1 Gli studenti si devono iscrivere sia al Corso Moodle Tirocinio "Informazioni generali" che ai Corsi Moodle dedicati a ciascuna annualità (T2, T3, T4, T5). In Moodle sono pubblicati annualmente, entro il 30 giugno, i Moduli per l'iscrizione al Tirocinio, che lo studente è tenuto a compilare nei tempi indicati.

3.2 Per ciascun anno di tirocinio gli incontri programmati di tirocinio indiretto presso l'Università devono essere effettuati per l'intero monte ore previsto, in maniera continuativa e parallelamente agli incontri di tirocinio diretto.

3.3 Come previsto dal Regolamento Didattico del CdS SFP Per poter sostenere la verifica finale delle attività di Tirocinio, lo studente deve frequentare il 100% delle attività in aula o presso la scuola. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

3.4 Non possono essere convalidate ore di tirocinio diretto che riguardano moduli parzialmente svolti, né ore di tirocinio indiretto che non completano quelle previste dall'annualità.

ARTICOLO 4 (INTERRUZIONE DEL TIROCINIO)

4.1 In caso di interruzione del tirocinio, lo studente è tenuto a comunicarlo ai propri Tutor.

4.2 In caso di svolgimento di un solo modulo di tirocinio diretto lo studente potrà completare il tirocinio l'anno successivo, ma non potrà iniziare altre annualità.

4.3 Alla ripresa del tirocinio, le ore di tirocinio già effettuate (sia di diretto che di indiretto) potranno essere convalidate dal TU sulla base di valutazioni strettamente legate alle caratteristiche del percorso svolto. Il TU potrà comunque richiedere lo svolgimento di ore aggiuntive (sia di diretto che di indiretto) per conseguire la preparazione ritenuta necessaria.

4.4 Quando l'interruzione supera un anno accademico, le ore già effettuate (sia di diretto che di indiretto) non possono essere convalidate.

ARTICOLO 5 (IL TIROCINIO DIRETTO)

5.1 Tutti i tirocini diretti del Corso di Laurea SFP possono essere svolti unicamente all'interno di scuole accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale e convenzionate con l'Ateneo, come previsto dal DM 249/2010 e secondo le direttive del DM 93 del 30 Novembre 2012.

5.2 A partire dall'a.a. 2022/2023 il CdS in Scienze della Formazione Primaria UNIMORE si avvale della Piattaforma tirocini di Ateneo (Servizi Placement UNIMORE) sia per la stipula delle convenzioni che per l'attivazione dei tirocini a scuola.

5.3 Ogni scuola si accredita nel portale Placement e, ricevute le credenziali, accede all'area riservata e procede alla richiesta di Tirocinio, con il conseguente inserimento del Progetto Formativo per ciascun tirocinante.

5.4 I TU forniscono agli studenti e alle scuole uno specifico modulo (richiesta di collaborazione) per la redazione digitale del Progetto Formativo.

5.5 Lo studente invia al TU il proprio progetto quando completo delle firme previste: firma del tirocinante, dell'Azienda Ospitate (Dirigente Scolastico/legale rappresentante), del Soggetto Promotore (UNIMORE).

5.6 Lo studente deve comunicare al proprio TU ogni variazione rispetto al progetto formativo originale e, successivamente, alla scuola che provvede a informare l'Ufficio Stage e a documentarla in Piattaforma Placement.

5.7 È possibile svolgere fino a due annualità di Tirocinio diretto presso lo stesso istituto comprensivo, direzione didattica o istituzione scolastica (cambiando plesso e tutor accogliente). Da tale computo è escluso il tirocinio del secondo anno.

5.8 Per ogni annualità, almeno un modulo di tirocinio diretto deve essere svolto in una scuola statale.

5.9 Non possono essere attivati moduli di tirocinio diretto dopo il 30 marzo di ogni anno accademico. Eventuali deroghe vanno concordate con il TU, pena l'invalidazione del tirocinio.

ARTICOLO 6 (VALIDAZIONE DEL TIROCINIO)

6.1 La valutazione di ciascuna annualità avviene attraverso l'attribuzione di un giudizio nella forma di: *non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo*. Per esprimere la valutazione complessiva del tirocinio, il TU tiene conto dei seguenti elementi:

- la valutazione delle prove e delle documentazioni previste per ogni annualità, secondo i criteri espressi nelle rubriche di valutazione condivise dal gruppo dei tutor e pubblicate in Moodle;
- le osservazioni sui comportamenti del tirocinante a scuola, documentate dai TS e/o dai referenti del tirocinio;
- il rispetto dei tempi per la consegna e la cura dei materiali entro le scadenze stabilite.

Tale valutazione contribuirà a determinare il punteggio relativo all'esperienza di tirocinio che concorre al complessivo e finale voto di Laurea.

6.2 La consegna degli elaborati di tirocinio e di ogni altra documentazione prevista entro il termine prestabilito per ogni tirocinio, ha carattere di obbligatorietà. La ritardata consegna, solo se motivata e documentata, potrà essere tenuta in considerazione nel momento valutativo. Sarà cura dello studente informare e produrre motivazioni sostenibili al TU, pena l'invalidazione del tirocinio.

6.3 Il tirocinio può essere invalidato (in tutto o in parte) o considerato non superato, nel caso vengano effettuate più di 4 ore di assenza al tirocinio indiretto, nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni in merito alle scadenze previste o nel caso sia espresso un giudizio di *non sufficiente* da parte del TU.

6.4 In caso di valutazione *non sufficiente*, lo studente dovrà ripetere completamente il percorso di tirocinio nell'anno successivo, con un altro TU assegnato d'ufficio.

6.5 La valutazione positiva dell'esperienza di tirocinio è subordinata allo svolgimento dell'intero monte ore di tirocinio diretto e indiretto previste per l'annualità ed è assegnata in base a criteri definiti, è inoltre condizione necessaria per la registrazione dei crediti corrispondenti e per l'iscrizione al tirocinio successivo. In particolare, non sono previste registrazioni parziali dei crediti di tirocinio di un'annualità.

ARTICOLO 7 (STUDENTI LAVORATORI)

7.1 Gli studenti lavoratori che prestano servizio in qualità di docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato nella scuola dell'infanzia o primaria (statale o paritaria) possono richiedere la riduzione o il riconoscimento di parte del *tirocinio diretto*. L'istanza deve essere presentata al TU con la documentazione di una o più attività svolte nella sezione/classe di servizio, secondo modalità che dipendono dalla tipologia del contratto di lavoro, dal tipo di istituzione (statale o paritaria) e dall'annualità di tirocinio, come previsto dalla *Procedura per la richiesta di riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente nella scuola dell'infanzia o primaria ai fini delle attività di Tirocinio nell'ambito del CdS in SFP*.

7.2 Viene riconosciuto il servizio svolto in qualità di docente in tutte le scuole statali e nelle scuole paritarie accreditate dall'ufficio scolastico di competenza. Nessun riconoscimento è previsto per chi lavora

in altri contesti professionali, nella scuola secondaria (di primo e secondo grado) o nella scuola come educatore, addetto all'assistenza, amministrativo, docente in asili integrati o in attività integrative extracurricolari promosse dalle istituzioni scolastiche.

7.3 Non è possibile richiedere il riconoscimento di attività pregresse per la riduzione del tirocinio se non nel caso di tirocini già validati in altri corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis).

7.4 Il riconoscimento del servizio è strettamente legato allo svolgimento del tirocinio che completa l'annualità (modulo non riconosciuto): non sono previsti riconoscimenti di moduli interi o parziali se non viene concluso il tirocinio previsto dall'annualità. Sono previste deroghe a questa norma solo in caso di gravidanza, malattia o altri gravi motivi che devono essere comunicati al TU.

7.5 Gli studenti lavoratori che intendono presentare istanza di riconoscimento del servizio prestato a scuola ai fini del tirocinio, dovranno comunicare in anticipo al proprio TU l'intenzione di presentare Istanza, la condizione di servizio e attenersi alla *Procedura per la richiesta di riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente nella scuola dell'infanzia o primaria, ai fini delle attività di Tirocinio nell'ambito del CdS in SFP* disponibile in una apposita sezione del corso Moodle Tirocinio "Informazioni generali" e aggiornata annualmente.

ARTICOLO 8

(TIROCINIO AD PERSONAM)

8.1 Sono previsti percorsi di tirocinio *ad personam* per alcune categorie di studenti:

- studenti Erasmus in uscita;
- studenti ammessi al 2° e 3° anno con delibera di riconoscimento di carriere pregresse (II Laurea) che possono effettuare il T2 e il T3;
- studenti provenienti da altri Atenei con delibera di riconoscimento di carriere pregresse a debito sul tirocinio;
- studenti vecchio ordinamento;
- studenti iscritti al 5° anno o fuori corso in ritardo con il solo tirocinio.

ARTICOLO 9

(FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

9.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare il corso *online* sulla sicurezza garantito dall'ateneo (piattaforma SICURMORE) all'inizio del percorso del tirocinio del II anno, e comunque, prima dell'inizio del tirocinio diretto.

9.2 La durata complessiva del corso sicurezza è, di norma, di 8 ore (4 ore di Formazione generale, 4 ore di Formazione specifica rischio basso e 4 ore). Il Corso di Formazione Generale alla sicurezza, ha validità 5 anni.

9.3 Gli attestati devono essere inviati al TU e consegnati ai DS/gestori delle scuole ospitanti, prima dell'inizio del tirocinio diretto.

9.4 Gli studenti che hanno svolto corsi sulla sicurezza al di fuori dall'Università, possono consegnare gli attestati al TU che ne valuterà l'equipollenza.

9.5 Al momento del loro ingresso nella scuola per svolgere le attività di tirocinio diretto, gli studenti sono tenuti ad informarsi sulle disposizioni in vigore nell'Istituzione scolastica in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, a rispettarli e ad attenersi nonch  a prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione.

ARTICOLO 10 (TIROCINIO E MATERNIT )

10.1 In caso di accertamento dello stato di gravidanza durante il periodo di tirocinio, la tirocinante   tenuta a darne tempestiva comunicazione al TU e al DS/legale rappresentate dell'istituzione scolastica per consentire di attuare le disposizioni previste dal D.L. 151/2001.

10.2 Il tirocinio diretto presso la scuola dell'infanzia viene considerato attivit  a rischio per la salute della tirocinante in gestazione e deve essere immediatamente sospeso. Il tirocinio diretto potr  essere ripreso secondo le modalit  definite dal Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Universit  degli studi di Modena e Reggio Emilia e dal DVR di ogni Istituto.

10.3 Nel caso di tirocinio alla scuola primaria, la decisione in merito al proseguimento del tirocinio   rimessa al DS/Legale rappresentante secondo le modalit  definite dal DVR di ogni Istituto.

10.4 Non   consentito svolgere attivit  di tirocinio diretto durante il periodo di astensione obbligatoria per maternit  e per tutto il periodo della gestazione nei casi di gravidanza a rischio che prevede l'interdizione dal lavoro.

ARTICOLO 11 (PRIVACY)

11.1 Gli studenti tirocinanti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e privacy circa ogni informazione riguardante l'Istituzione scolastica e le persone (es. dati d'ufficio, dati sensibili insegnanti, alunni, immagini ecc.) di cui vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

11.2 Lo studente   tenuto a conoscere e rispettare il regolamento sulla privacy dell'Istituto scolastico dove svolge il tirocinio.

ARTICOLO 12 (TIROCINIO ALL'ESTERO)

12.1 La natura abilitante del titolo conseguito al termine del ciclo di studi del Corso Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria prevede che le attivit  di tirocinio siano espletate nell'ambito del sistema scolastico italiano (art. 3 del DPR 249/2010), nello specifico in strutture scolastiche convenzionate e accreditate con l'Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza territoriale (art. 12 del DPR 249/2010).

12.2 Gli studenti che partecipano a Progetti Erasmus (studenti *outgoing*) devono darne comunicazione al TU referente Erasmus, membro della Commissione Erasmus di Dipartimento. Per questi studenti il TU programmer  una diversa articolazione dei tempi per ciascun percorso di tirocinio.

12.3 Per gli studenti stranieri in entrata, afferenti al Programma Erasmus (studenti *incoming*), sono previste modalit  dirette e indirette di tirocinio. Si tratta di un tirocinio personalizzato, concordato con il

TU referente Erasmus sulla base del *learning agreement*. Il tirocinio diretto può essere svolto sia nelle scuole dell'infanzia che nelle scuole primarie e prevede un colloquio finale sull'esperienza svolta nelle scuole ospitanti.

ARTICOLO 13

(NON COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO)

13.1 Il completamento del tirocinio è condizione indispensabile per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

13.2 In caso di studenti che manifestino difficoltà nello svolgimento del tirocinio (ad es. difficoltà relazionali, comunicative, cognitive, comportamentali, linguistiche, culturali) tali da sollevare fondate perplessità in merito alla opportunità di continuare il percorso verso la professione docente, è compito del TU, sentito anche il tutor accogliente, segnalare quanto prima detti studenti al GT e quindi al CdS, che si avvale di una specifica Commissione per la valutazione dei casi in questione.

ARTICOLO 14

(RELAZIONE FINALE DI TIROCINIO)

14.1 Le attività di tirocinio si sviluppano a partire dal secondo anno di corso fino al quinto. Come previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, il Corso di Studio si conclude con la stesura e la discussione della relazione finale di tirocinio e con la preparazione e la discussione della tesi. Relazione finale e tesi costituiscono due parti di un unico esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

14.2 La relazione finale di tirocinio costituisce un allegato della tesi di Laurea, conclude il percorso di Tirocinio ed è oggetto di valutazione in sede di dissertazione della tesi.

14.3 La relazione finale deve essere consegnata al TU alla fine del percorso di tirocinio, ovvero immediatamente dopo aver ricevuto la valutazione del T5.

14.4 Il tirocinante che svolge la quinta annualità di tirocinio è tenuto a consegnare la relazione finale del tirocinio, opportunamente e attentamente curata, entro il 30 giugno dell'anno accademico in cui ha concluso l'annualità di tirocinio.

NORME FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente e alle delibere del Consiglio di Corso di Studio.

Approvato nel Consiglio del Corso di laurea del 30 maggio 2023